

MOR

DETERMINAZIONE N. 56 DEL 24 APR. 2014

INPS - UFF. OO.CC. - Pervenuto il 24 APR. 2014

Oggetto: *Integrazione della determinazione presidenziale n.35 del 23 ottobre 2008. Art. 24, comma 20, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Risoluzione del rapporto di lavoro del personale dirigente di prima fascia e del personale dirigente di seconda fascia Definizione criteri applicativi.*

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni;
- visto il d.P.R. 24 settembre 1997, n. 366;
- visto l'art. 7, comma 8, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- visto l'art. 21, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha previsto la soppressione dell'INPDAP e dell'ENPALS, con decorrenza 1° gennaio 2012, e l'attribuzione delle relative funzioni all'INPS, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli Enti soppressi;
- vista la direttiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 28 dicembre 2011;
- visto il decreto di natura non regolamentare adottato in data 28 marzo 2013 dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 135 del giorno 11 giugno 2013, che ha trasferito all'INPS le risorse strumentali, umane e finanziarie del soppresso Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo e dello Sport Professionistico (ENPALS), in attuazione dell'art. 21 comma 2 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201;

- visto il decreto di natura non regolamentare adottato in data 5 luglio 2013 dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 223 del giorno 23 settembre 2013, che ha trasferito all'INPS le risorse strumentali, umane e finanziarie del soppresso Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP);
- visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il 12 febbraio 2014, con il quale il Prof. Vittorio Conti è nominato, con i poteri attribuiti al Presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Commissario straordinario dell'Istituto, fino alla nomina del nuovo Presidente dell'Istituto medesimo e, comunque, non oltre il 30 settembre 2014;
- visto l'art. 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che attribuisce il potere alla P.A. di risolvere il rapporto di lavoro in caso di raggiungimento dei requisiti del trattamento di quiescenza, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente;
- vista la determinazione presidenziale n. 35 del 23 ottobre 2008, con la quale, valutata la necessità e l'urgenza di applicare la predetta disposizione - determinata da esigenze di riordino - quale presupposto per l'adeguamento dell'ordinamento delle funzioni centrali dell'Istituto, su proposta del Direttore generale, è stato disposto:
 1. *"l'applicazione dell'art. 72, comma 11 della legge n. 133 del 6 agosto 2008, di conversione con modificazioni del decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008 e la conseguente risoluzione del rapporto di lavoro di tutti i dirigenti di livello generale in servizio che abbiano compiuto o compiano l'anzianità massima contributiva di 40 anni.*
 2. *di dare mandato al Direttore Generale di attivare tutti gli atti necessari per la risoluzione dei rapporti di lavoro del personale dirigente di livello dirigenziale generale di cui al punto 1 della presente determinazione, con le modalità previste dal già citato comma 11 dell'art. 72, della legge n. 133 del 6 agosto 2008."*
- preso atto che l'art. 1, comma 16, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, prevede che *"le disposizioni di cui all'art. 72, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112,*

convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, si applicano anche negli anni 2012, 2013, 2014”;

- tenuto conto che l'art. 21, comma 7, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 prescrive che, entro sei mesi dall'emanazione dei decreti di cui al comma 2 del medesimo articolo, l'Istituto provveda al riassetto organizzativo e funzionale conseguente alla soppressione dell' INPDAP e dell' ENPALS, operando una razionalizzazione dell'organizzazione e delle procedure;
- atteso che, a tal fine, l'art. 21, comma 9, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, prescrive che l'INPS promuova le più adeguate iniziative per assicurare il conseguimento degli obiettivi di efficienza e di efficacia, di razionalizzazione dell'organizzazione amministrativa nonché di riduzione dei costi;
- considerata l'esigenza, nell'ambito delle predette iniziative, di adottare misure di rinnovamento della dirigenza ;
- tenuto conto che l'art. 24, comma 20, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dispone l'applicazione di una diversa disciplina pensionistica a seconda della data di decorrenza della pensione e, nello specifico, per i soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2012, prescrive che le disposizioni di cui al predetto art. 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 tengono conto della rideterminazione dei requisiti di accesso al pensionamento come ora disciplinati;
- atteso che il comma 10 dell'art. 24 più volte citato prevede che, per coloro che raggiungono il requisito a pensione a decorrere dal 1° gennaio 2012, la pensione anticipata rispetto ai requisiti anagrafici stabiliti dal comma 6 possa essere conseguita esclusivamente in presenza delle seguenti anzianità contributive:

Requisiti	Uomini	Donne
Dal 1.1.2012	42 anni e 1 mese	41 anni e 1 mese
Dal 1.1.2013	42 anni e 2 mesi	41 anni e 2 mesi
Dal 1.1.2014	42 anni e 3 mesi	41 anni e 3 mesi

- tenuto conto, altresì, che il comma 12 dell'art. 24 più volte citato prevede che i requisiti anagrafici e contributivi previsti per l'accesso a pensione sono oggetto degli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- visto il decreto 6 dicembre 2011, recante "*Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita*", pubblicato in G.U.R.I. n. 289 del 13 dicembre 2011, che ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2013, l'incremento di 3 mesi dei requisiti di accesso a pensione;
- atteso che, a seguito dell'adeguamento di cui sopra, i requisiti contributivi sono così rideterminati:

Requisiti	Uomini	Donne
1.1.2012	42 anni e 1 mese	41 anni e 1 mese
1.1.2013	42 anni e 5 mesi	41 anni e 5 mesi
1.1.2014	42 anni e 6 mesi	41 anni e 6 mesi

- tenuto conto che l'art. 24, comma 10, del citato decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 prevede delle penalizzazioni percentuali per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni;
- considerato che l'art. 6, comma 2 *quater*, del decreto legge n. 216 del 2011, convertito con modificazioni nella legge n. 14 del 2012, ha disposto che le riduzioni percentuali dei trattamenti pensionistici non trovano applicazione limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora l'anzianità contributiva derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria;
- vista la necessità di armonizzare le norme che disciplinano la prosecuzione del rapporto di lavoro nel quadro delle finalità sopra richiamate, assicurando - a parità di condizioni e situazioni giuridiche - uniformità ed imparzialità nell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 11 dell'art. 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con le recenti disposizioni normative;

- ritenuto di avvalersi, per gli appartenenti alla dirigenza dei criteri obiettivi ed imparziali dell'età anagrafica e/o dell'anzianità contributiva definita dal comma 10 dell'art. 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214;
- vista la circolare n. 2 dell' 8.3.2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica, avente ad oggetto "*decreto legge n. 201 del 2011, convertito in l. n. 214 del 2011, c.d. "decreto salva Italia" - art. 24 - limiti massimi per la permanenza in servizio nelle pubbliche amministrazioni*", specificatamente nella parte relativa al trattenimento in servizio e alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro;
- vista la relazione predisposta sull'argomento dalla Direzione generale;
- su proposta del Direttore generale,

DETERMINA

di integrare la determinazione presidenziale n. 35 del 23 ottobre 2008, modificandola nel senso di:

1. applicare l'art. 72, comma 11, della legge n. 133 del 6 agosto 2008, di conversione, con modificazioni, del decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008, con conseguente risoluzione del rapporto di lavoro del personale dirigente di prima fascia e del personale dirigente di seconda fascia in servizio:

- che abbia maturato l'anzianità massima contributiva di 40 anni alla data del 31 dicembre 2011;
- che - insieme al raggiungimento di almeno 62 anni ovvero nel caso di età inferiore qualora detto personale rientri nella norma che non prevede penalizzazioni del trattamento pensionistico - abbia maturato o maturi l'anzianità massima contributiva, comprensiva degli adeguamenti alla speranza di vita, come di seguito specificato:

Requisiti	Uomini	Donne
Dal 1.1.2012	42 anni e 1 mese	41 anni e 1 mese
Dal 1.1.2013	42 anni e 5 mesi	41 anni e 5 mesi

Dal 1.1.2014	42 anni e 6 mesi	41 anni e 6 mesi
---------------------	-------------------------	-------------------------

2. dare mandato al Direttore generale di attivare tutti gli atti necessari per la risoluzione dei rapporti di lavoro del personale dirigente di prima fascia e del personale dirigente di seconda fascia come sopra individuato.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Vittorio Guerriero Conti

